



Tribunale Ordinario di Urbino



decreto del 16/10/2023 nel proc. iscritto al n. 2/2020 R.G.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Massimo Di Patria - Presidente

Egidio de Leone - Giudice delegato

Vera Colella - Giudice

decidendo sull'istanza di esdebitazione presentata da

osserva quanto segue

1) disciplina normativa applicabile

In via preliminare deve affrontarsi la questione di quale sia la disciplina normativa applicabile alla fattispecie concreta, ossia al caso in cui un soggetto dichiarato fallito secondo le disposizioni della Legge fallimentare chieda l'esdebitazione in epoca successiva all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi Codice).

Sul punto deve innanzitutto ricordarsi che il Codice non ha previsto l'abrogazione espressa della Legge fallimentare, tuttavia ai sensi dell'art. 15 preleggi è evidente che con l'entrata in vigore del Codice, che regola l'intera materia già regolata dalla Legge fallimentare, vi sia stata l'abrogazione implicita di quest'ultima.

Confortano tale interpretazione le previsioni contenute nell'art. 390 del Codice che testualmente dispone:

- "1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
- 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
- 3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.".





ILCASO.it

In sostanza il Codice dispone che le disposizioni della Legge fallimentare (nonché della Legge 3/2012) continuino ad esplicare efficacia normativa nei casi espressamente previsti.

I casi sono tre: al primo comma è disciplinata l'ipotesi di ricorsi, proposte e domande, relative ai procedimenti specificamente indicati, presentati prima dell'entrata in vigore del Codice; al secondo comma è disciplinata l'ipotesi delle procedure fallimentari e delle altre procedure pendenti o aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al primo comma; al terzo comma è disciplinata l'ipotesi dei reati commessi in costanza dell'ultrattività di cui ai commi precedenti.

La prima domanda da porsi è, dunque, se l'esdebitazione rientri nei casi disciplinati dall'art. 390 del Codice.

La risposta, secondo questo collegio, è negativa.

L'esdebitazione infatti non è né una dei ricorsi, proposte o domande di cui al primo comma e quindi non può nemmeno essere una procedura aperta a seguito di'uno dei ricorsi o domande del medesimo primo comma.

In senso contrario non può sostenersi che siccome l'esdebitazione, per come disciplinata dalla Legge fallimentare, presuppone una dichiarazione di fallimento (nonché la chiusura del fallimento), allora l'esdebitazione altro non è che una "procedura aperta a seguito della definizione" del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

La lettura integrale del comma 2 dell'art. 390, invero, smentisce tale ipotesi perché nella prima parte contempla chiaramente le "procedure di fallimento", ed è, dunque, evidente che nella seconda parte, con l'espressione le "procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande", il legislatore abbia inteso far riferimento ad ipotesi diverse dalla definizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Inoltre a fronte della puntuale elencazione dei ricorsi, delle proposte e delle domande, nonché delle relative procedure, non può ritenersi che l'espressione " procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma" sia una sorta di disposizione generale di chiusura che implichi l'ultrattività della Legge fallimentare (o della Legge 3/2012) per ogni caso in cui abbia trovato in precedenza applicazione tale Legge.

Ne consegue che allo stato l'unica disciplina normativa vigente in materia di esdebitazione sia quella contenuta nel Codice.

Sorge a questo punto la questione del se una disciplina normativa espressamente dettata per le procedure di liquidazione giudiziale (e liquidazione controllata) possa trovare applicazione anche per una procedura che continua ad essere disciplinata, a norma dell'art 390, dalla Legge fallimentare o che è stata definita in base a tale Legge (ossia nel caso di chiusura del fallimento).

Delle due l'una: o si ritiene che, sul piano della fattispecie concreta, non vi sia continuità, ancorandosi al dato formale delle espressioni "fallito", "fallimento" e "procedura fallimentare"; oppure si ritiene che la fattispecie concreta, a prescindere dal dato formale del riferimento alla "procedura di liquidazione giudiziale", sia la medesima.

Nel primo caso si avrebbe un vuoto normativo che imporrebbe all'interprete l'onere di applicare il ragionamento analogico (art. 12 preleggi) all'esito del quale troverebbe applicazione (stante la palese sussistenza dei presupposti) la disciplina del Codice, nel secondo caso invece la disciplina del Codice troverebbe diretta applicazione.

AVV. NOVELLA BARONCIAMI



Lo stesso Codice offre un elemento interpretativo in favore di questa seconda soluzione.

L'art. 349, infatti, dispone "Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonche le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuita delle fattispecie.".

Il senso della disposizione, ad avviso di questo collegio, è alquanto chiaro: le parole "fallimento" etc. e "liquidazione giudiziale" etc. indicano la stessa fattispecie concreta.

In definitiva, dunque, deve ritenersi che allo stato l'unica disciplina applicabile alle istanze di esdebitazione (ovvero in caso di iniziativa officiosa) successive all'entrata in vigore del Codice sia quella contenuta in detto Codice agli artt. 278 e seguenti.

2) verifica dei presupposti

Con sentenza del 27/01/2020, è stato dichiarato il fallimento di

Sono dunque decorsi tre anni.

I curatori, invitati dal Giudice delegato, hanno relazionato in ordine alle condizioni previste dall'art. 280 CCII.

Anche sulla base di tale relazione deve, dunque, rilevarsi che

- a) non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa:
- non hanno distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito:
- non hanno ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e hanno fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- d) non hanno beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

I curatori, inoltre, all'udienza fissata hanno rappresentato che uno dei membri del comitato dei creditori ha espresso parere favorevole all'esdebitazione.

3) effetti dell'esdebitazione

Si ricorda che:

- · l'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate alla dichiarazione di fallimento;





- restano esclusi dall'esdebitazione sia gli obblighi di mantenimento e alimentari sia i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado;
- sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonchè degli obbligati in via di regresso;
- l'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura;
- quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

P.T.M.

dichiara inesigibili, nei termini e con i limiti appena sopra indicati, nei confronti di

i debiti concorsuali non soddisfatti.

Manda la cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza ed in particolare per la comunicazione agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, nonché per l'iscrizione del decreto nel registro delle imprese.

Urbino, 16/10/2023

Il Giudice delegato relatore

Egidio de Leone

II Presidente

Massimo Di Patria